COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 22/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Espone il ricorrente d'essere titolare di un conto corrente cointestato con il padre e acceso presso la convenuta. In data 29/03/13, egli si è avveduto del pagamento (datato 4/03/13) da parte della Banca dell'intera giacenza del conto corrente (pari ad € 3.386,01) in favore di Equitalia, con dicitura "*come da pignoramento pt. ****".* Non essendo stato preventivamente informato di tale pignoramento, in data 23/04/13, il cliente, per il tramite di un legale e premettendo di essere direttamente estraneo alla procedura, presentava reclamo all'intermediario, chiedendo "*la restituzione della somma di € 1.693,00, pari alla metà della giacenza*", in virtù dell'art. 1298 c. 2 c.c.. La banca rispondeva nel merito con nota del 6/6/13, riaffermava la correttezza del proprio operato, richiamando l'art. 1854 c.c..
Insoddisfatto, il cliente adiva l'ABF.
Replica l'intermediario di aver "*per le vie brevi*" informato il cliente dell'avvenuto blocco delle tessere bancomat appoggiate al conto; tuttavia, rappresenta di aver informato del bonifico a favore di Equitalia del 4/3/13 "*in virtù degli obblighi di riservatezza, al solo [padre], cliente pignorato*". Egli richiama l'art. 1854 c.c. il quale *"nell'affermare la possibilità che l'esercizio delle posizioni soggettive derivanti dal contratto sia attribuita in via disgiuntiva a ciascuno contitolare, sancisce la solidarietà passiva tra tutti i contitolari e,*

pertanto, qualsiasi creditore potrà richiedere il pagamento integrale del saldo ad uno qualsiasi degli intestatari". Inoltre, osserva "*che, se anche fosse ritenuta la fondatezza del ricorso in esame, il Ricorrente ha agito tardivamente per vedere riconosciute le proprie ragioni, posto che lo stesso, figlio dell'esecutato, tempestivamente notiziato dalla Banca circa la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in parola, avrebbe, a mezzo del procedimento di opposizione di terzo, dovuto dedurre le proprie ragioni circa la titolarità della quota del 50% del saldo esistente sul c/c **** [euro 3.386,01] alla data di notifica dell'atto esecutivo cointestato*"
Il ricorrente chiede che il Collegio "*disponga […] che [la Banca] corrisponda al ricorrente la somma di € 1.693,00 (pari al 50% della giacenza di conto corrente al 4 marzo 2013) oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, alla somma di € 20,00 […] alle spese per assistenza difensiva […] e alla somma che […] l'arbitro adito ritenga di giustizia a titolo di contributo alle spese di procedura*". L'intermediario insiste per il rigetto.

DIRITTO

Muoviamo dal fatto. Equitalia ha pignorato e prelevato l'intera somma depositata in un conto cointestato tra (proprio) debitore e ricorrente.
La controversia ha riguardo alla misura del diritto di pignorare il credito del (proprio) debitore verso la banca depositaria, con riguardo alle somme depositate su un conto cointestato in regime di c.d. "firma disgiunta". Viene in rilievo l'art. 1814 cod. civ., a tenore del quale *"nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto".* La norma istituisce tra i cointestatari del conto un regime di solidarietà attiva o passiva, sicché (alla chiusura del conto) ciascuno di essi risponde verso la banca per l'intero nel caso di saldo passivo; o può pretendere l'intero in caso di saldo attivo.
Reputa il Collegio che il regime solidale del saldo (attivo o passivo) susciti il problema della titolarità esclusiva del credito o del debito, in applicazione dell'art. 1298 c.c. Esso ultimo prevede che le "parti di ciascuno", ossia la misura del credito pecuniario verso la banca, si presumono uguali se non risulta diversamente. Ne discende che altro è la legittimazione a pretendere del concreditore, altro, la titolarità del credito. Legittimazione a chiedere l'intero non equivale a titolarità dell'intero, giacché l'*accipiens* che abbia ricevuto l'intero dalla banca sarà debitore in regresso verso il contitolare del conto, il quale (ai sensi dell'art. 1298, secondo comma, c.c.) è appunto titolare esclusivo della metà della somma depositata.
La soluzione del caso sembra passare dal concetto di "pignoramento presso terzi". L'art. 543 cod. proc. civ. precisa che il pignoramento ha riguardo a "*crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi*". Esso, cioè, postula la *suitas* del credito o della cosa, ossia la titolarità esclusiva e diremo pure dominicale della situazione giuridica relativa o assoluta, soggetta all'esecuzione del creditore. In altre e semplici parole, il pignoramento (e la conseguente assegnazione delle somme) tocca non già il credito che un soggetto sia semplicemente legittimato a esigere (per conto altrui) verso il debitore, bensì soltanto il credito di cui il debitore pignorato sia esclusivo titolare.
Sotto questa luce, proprio l'art. 1814 c.c. (invocato dalla banca) preclude al creditore procedente e così pure al debitore pignorato di disporre di un credito altrui, ossia di un credito che risulti nella titolarità di un terzo diverso dal debitore staggito. Nel nostro caso, il regime solidale previsto dall'art. 1814 c.c. implica la necessaria applicazione dell'art. 1298, secondo comma, c.c.; e così attribuisce la titolarità del credito a ciascuno dei concreditori

in solido (cointestatari del conto) per la metà. Sicché, il credito suscettibile di esecuzione presso la banca risulta pari (ai sensi dell'art. 1298 c.c.) alla metà della somma depositata; e il pignoramento produce effetto, non già sull'intero, bensì soltanto sulla metà delle somme depositate sul conto cointestato, giacché tale è la misura del credito verso la banca di cui è esclusivo titolare il debitore di Equitalia.
Segue il corollario: dimostrarsi il pagamento dell'intero a favore di Equitalia privo di titolo e inopponibile al terzo, ricorrente e cointestatario del conto. Il ricorrente ha diritto alla restituzione della somma con interessi dal reclamo al saldo.
Data la non agevole ricostruzione giuridica del caso, merita anche accoglimento la domanda di rimborso delle spese difensive, le quali si stimano dovute nella misura complessiva di € 700.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.693,00, oltre a interessi dal reclamo al saldo, nonché la somma di € 700,00 equitativamente determinata.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA